

## **Interrogazione n. 1194**

*presentata in data 10 maggio 2024*

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

### **Iniziative per assicurare la fornitura del gas della rete urbana negli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata**

a risposta orale

La sottoscritta Consigliera regionale

Premesso che:

- i residenti degli alloggi di proprietà di ERAP a Fano, in via del Ponte numeri 2, 4, 4<sup>a</sup>, 6, 6<sup>a</sup> e 8, hanno dovuto subire per tutto l'inverno appena trascorso le conseguenze dei mancati pagamenti delle quote condominiali di alcuni inquilini assegnatari; inadempimenti che hanno costretto l'amministratore del condominio a ridurre l'accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato a sole 5 ore al giorno, dalle 16 alle 21, per la mancanza dei fondi necessari al pagamento delle bollette del gas;
- in altri casi simili, nel territorio provinciale, gli inquilini hanno dovuto subire addirittura la sospensione per mesi dell'erogazione del gas della rete urbana.

Rilevato che:

- il Regolamento regionale 20.05.2014 n. 3 (Disciplina delle modalità d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e dell'autogestione dei servizi e degli impianti comuni, in attuazione dell'art. 20 sexies della L.R. 16 dicembre 2005 n. 36), all'art. 12 (inadempienze) recita: "1. Nel caso in cui l'assegnatario risulti in stato di morosità nei confronti dell'autogestione o del condominio, l'Ente: a) attiva le procedure di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione, così come stabilito dall'art. 20 undecies della legge regionale, promuovendo le azioni per il recupero coattivo del credito e dell'alloggio, previa acquisizione della documentazione contabile ed amministrativa idonea fornita dal rappresentante degli assegnatari".

Considerato che:

- nelle more dell'applicazione di quanto previsto dal regolamento sopra citato nei confronti degli assegnatari inadempienti, la morosità è rimasta a carico degli inquilini adempienti, e non a carico dell'Ente proprietario dell'immobile, ovvero l'ERAP;
- gli assegnatari adempienti sono del tutto incolpevoli sia per quanto riguarda le inadempienze dei pagamenti condominiali da parte di alcuni inquilini, sia dell'ingiustificabile ritardo da parte dell'ERAP nel dare corso a quanto previsto dall'art. 12 del regolamento sopra richiamato.

## **INTERROGA**

Il Presidente della Giunta e l'assessore competente per sapere:

- se intendano attivarsi presso la direzione dell'ERAP affinché sollevi gli assegnatari adempienti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata dal disagio provocato dalle inadempienze di alcuni inquilini, mediante l'accollo da parte dell'Ente delle bollette insolute nelle more dell'applicazione di quanto previsto dal regolamento regionale citato nelle premesse, in questo e negli altri casi simili che si verificano continuamente in tutto il territorio regionale;
- se intendano dare indirizzo all'ERAP affinché nei condomini costituiti dagli alloggi gestiti dall'Ente vengano separate le forniture delle utenze per le singole unità immobiliari, ove tecnicamente possibile.